



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 212

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Baldin, Guarda, Lorenzoni e Ostanel

**NORME PER LA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE E PER LA TRASPARENZA NELLE CASE DI RIPOSO E RSA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 5 “PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)”, ARTICOLO 58 “PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI.”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 giugno 2023.

**NORME PER LA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE E PER LA TRASPARENZA NELLE CASE DI RIPOSO E RSA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 5 “PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)”, ARTICOLO 58 “PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI.”**

*Relazione:*

*La questione della tutela dei diritti delle persone che vivono in strutture assistenziali è delicata perché coinvolge soggetti deboli, a volte persino inermi che hanno grandi bisogni assistenziali, infatti, con particolare riferimento agli anziani parliamo per lo più di persone che non sono autosufficienti e che devono essere accudite da professionisti qualificati all'interno di un ambiente adatto, confortevole e sicuro.*

*Questa semplice premessa rende l'idea di quanto importante sia garantire la continuità di standard qualitativi adeguati sia sotto il profilo delle strutture che del personale.*

*L'attuale disciplina regionale si basa sul regolamento regionale 10 maggio 2001 n. 3 attuativo dell'articolo 58 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.*

*È previsto che ogni struttura debba dotarsi di un Regolamento e di una Carta dei Servizi per disciplinare, tra le altre cose, le modalità di erogazione delle prestazioni. È altresì prevista la presenza di comitati rappresentativi degli ospiti e dei famigliari ai quali, tuttavia, non è affidata alcuna funzione di controllo.*

*Attualmente la funzione di controllo è in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, meccanismo nazionale indipendente, cui è attribuito anche il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.*

*Ne risulta quindi un quadro per cui le strutture che ospitano persone anziane o con disabilità possono essere monitorate da un solo ente con sede a Roma, va da sé che il livello di controllo delle moltissime strutture presenti sul territorio non può essere soddisfacente.*

*Questo progetto di legge propone di attribuire la facoltà, agli organismi rappresentativi di ospiti e/o famigliari, di accedere alle strutture e, contestualmente, l'obbligo di darne conto al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.*

*In questo modo si raggiungono due scopi: il primo consiste in un monitoraggio costante e localizzato dell'operato delle strutture, il secondo nel continuo aggiornamento del Garante che sulla base dei resoconti che riceverà potrà eventualmente valutare di porre in essere le azioni che gli competono.*

*Per altro verso, e in questo senso è formulato il comma 1ter, è importante garantire che la facoltà di visita alle strutture da parte degli organi rappresentativi di ospiti e famigliari, che va intesa quanto più ampia possibile, debba svolgersi nel rispetto del diritto alla salute degli ospiti nonché del loro*

*diritto alla riservatezza ed evitando che possa causare un aggravio ingiustificato del lavoro del personale sanitario impegnato nelle strutture.*

**NORME PER LA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE E PER LA TRASPARENZA NELLE CASE DI RIPOSO E RSA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 5 “PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)”, ARTICOLO 58 “PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI.”**

**Art. 1 - Modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”, articolo 58 “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.”**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” sono aggiunti i seguenti commi:

*“Ibis. In ogni caso il regolamento di cui al comma 1 prevede:*

- a) la facoltà, per gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari, di visitare senza limitazione, preavviso o autorizzazione, qualunque area delle strutture comunque denominate;*
- b) l’obbligo, per l’organismo rappresentativo che effettua la visita, di inviarne un resoconto al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale entro dieci giorni dall’accesso.*

*Iter. La Giunta regionale provvede a modificare il vigente regolamento regionale 10 maggio 2001 n. 3 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge regionale fatto in ogni caso salvo:*

- a) il diritto al rispetto della vita privata – con particolare riferimento alla tutela della salute – degli ospiti delle strutture in questione;*
- b) le cautele di carattere sanitario che impediscono il libero accesso a determinate aree delle strutture;*
- c) la tutela della privacy sui documenti conservati nelle strutture;*
- d) il rispetto dei diritti di quanti prestano servizio nelle strutture;*
- e) che le visite non possono essere d’intralcio al lavoro del personale sanitario presente nelle strutture.”.*

**Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.**

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”, articolo 58 “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.” .....	3
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.....	3